NOVITÀ PER I SINDACI

E CONTROLLI SULLA SOCIETÀ IN CRISI

Dott. Michele Bana

NOVITÀ PER I SINDACI E CONTROLLI

- Estensione dei casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore della s.r.l.
- Continuità aziendale, definizione di crisi e individuazione dei sintomi
- Obblighi di segnalazione e composizione assistita della crisi
- Vigilanza sull'adozione del piano attestato di risanamento
- Monitoraggio dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
- Controlli sulla domanda di concordato preventivo "in bianco"
- Verifiche sul ricorso per concordato preventivo "pieno"
- Controlli sul concordato preventivo con continuità aziendale

ESTENSIONE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DEL SINDACO O REVISORE DI S.R.L.

S.R.L., SINDACO O REVISORE

L'art. 379 del D.Lgs. 14/2019 estende i casi di **s.r.l. obbligate alla nomina dell'organo sindacale** – anche monocratico – o del **revisore** a quelle che, per **due esercizi consecutivi**, hanno **superato almeno uno** dei seguenti limiti:

- ✓ **2 milioni di euro** di totale dell'**attivo patrimoniale**;
- ✓ **2 milioni di euro** di **ricavi** dalle vendite e prestazioni;
- ✓ 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo).

Qualora la società a responsabilità limitata **non assolva** tale dovere – entro il termine stabilito dall'art. 2477 co. 5 c.c. – vi provvede il **tribunale**, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. L'obbligo della s.r.l. in parola **cessa**, invece, quando, per **tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei suddetti limiti.

S.R.L. SINDACO O REVISORE

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell'art. 379 del D.Lgs. 14/2019, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi** dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. **Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.**

ADEGUATI ASSETTI AZIENDALI OBBLIGATORI E DEFINIZIONE DI «CRISI»

LEGGE 19.10.2017, N. 155

È attribuito al Governo il compito di riordinare, secondo specifici principi e criteri direttivi, con **uno o più Decreti attuativi**, da pubblicare entro 12 mesi:

- ✓ la **Legge Fallimentare** (RD 267/1942);
- ✓ la disciplina sulla composizione della **crisi da sovraindebitamento** (L. 3/2012);
- ✓ il **codice civile**;
- ✓ la normativa riguardante il sistema dei privilegi e delle garanzie.

D.LGS. 12.1.2019, N. 14 (IN GAZZETTA UFFICIALE IL 14.2.2019)

LEGGE 8.3.2019, N. 20 (possibili integrazioni e modifiche al codice della crisi)

D.LGS. 12.1.2019, N. 14

- ✓ **Codice della crisi e dell'insolvenza (391 articoli)**, in sostituzione del R.D. 267/1942 (c.d. *Legge Fallimentare*);
- ✓ **Modifiche al codice civile.**

Art. 389 Entrata in vigore:

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi **diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il **trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** del presente decreto.

NORME SUBITO IN VIGORE

- ✓ **Artt. 356 e 357**: Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, e funzionamento dell'albo;
- ✓ **Artt. 363 e 364**: certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e dei debiti tributari;
- ✓ **Art. 375 e 377**: assetti organizzativi dell'impresa e assetti organizzativi societari;
- ✓ **Art. 378**: responsabilità degli amministratori;
- ✓ **Art. 379**: nomina degli organi di controllo.

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

L'art. 14 della Legge 155/2017 prospetta l'introduzione dell'obbligo civilistico dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati** per la **rilevazione tempestiva della crisi** e della **perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

In **attuazione** di tale disposizione, l'art. 375 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce l'introduzione del **co. 2 dell'art. 2086 c.c.**, così formulato: "L'imprenditore, che operi in **forma societaria** o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle **dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DEBITORE

Art. 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza

L'imprenditore individuale deve adottare **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

È stato introdotto il **co. 6 dell'art. 2475 c.c.**, che prescrive l'applicazione, in quanto compatibile, dell'**art. 2381 c.c.**, contenente le regole sul funzionamento dell'organo di gestione, con l'immutata previsione che il **consiglio di amministrazione**:

- ✓ valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- ✓ esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
- ✓ può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

ASSETTI ORGANIZZATIVI ADEGUATI

Sotto quest'ultimo profilo, gli **organi eventualmente delegati** sono tenuti a verificare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e a **riferire** – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, **almeno ogni sei mesi** – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

ASSETTI E LEGGE DI BILANCIO 2019

- ✓ **Norma di riferimento**: art. 1, co. 228, della L. 145/2018
- ✓ **Periodi agevolabili**: 2019 e 2020
- ✓ **Soggetti interessati**: MPMI
- ✓ **Forma del beneficio**: contributo a fondo perduto;
- ✓ **Oggetto dell'agevolazione**: costi per consulenze professionali specialistiche per processi di trasformazione tecnologica e digitale e «ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa»
- ✓ **Misura del contributo**: 50% per la MPI, 30% per la media impresa
- ✓ **Limite di spesa**: euro 40.000 per la MPI, euro 25.000 per la media impresa
- ✓ **Disposizioni attuative**: Decreto del MISE entro l'1.4.2019

DEFINIZIONE DI "CRISI D'IMPRESA"

- ✓ principio di revisione ISA Italia 570;
- ✓ norme di comportamento CNDCEC, riguardanti il Collegio Sindacale delle società non quotate;
- ✓ principio contabile nazionale OIC 6 (sostituito dal nuovo OIC 19);
- ✓ documento CNDCEC "Informativa e valutazione dell'impresa in crisi";
- ✓ **Quaderno n. 71 dell'ODCEC di Milano** "Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societaria. Guida in materia di sistemi di allerta preventiva".

ART. 2 DEL D.LGS. 14/2019

- Situazione di difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l'insolvenza;
- **Inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a garantire il **regolare adempimento delle obbligazioni pianificate** (visione non statica, come l'insolvenza, ma dinamica e rivolta al futuro, fondata sul **piano**);

DEFINIZIONE DI "CRISI" E RIFORMA

- Ricorso a **specifici indicatori** (adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, sostenibilità dei debiti a 6 mesi, continuità aziendale, debiti per salari e stipendi scaduti da oltre 60 giorni, passività verso fornitori scadute da oltre 120 giorni);
- **Obbligo di segnalazione** da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e Concessionario della Riscossione, nel caso di **inadempimenti di importo rilevante** (art. 15 del D.Lgs. 14/2019).

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Costituiscono indicatori di crisi gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi** e delle **prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso** o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i **sei mesi successivi**.

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

A questi fini, sono **indici significativi** quelli che misurano **la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.** Costituiscono altresì indicatori di crisi **ritardi nei pagamenti reiterati e significativi**, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24.

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Il CNDCEC elabora **indici specifici** con riferimento alle:

- ✓ **start-up innovative**;
- ✓ PMI innovative;
- ✓ società in liquidazione;
- ✓ **imprese costituite da meno di due anni**.

INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, co. 3, del D.Lgs. 14/2019

L'impresa che **non ritenga adeguati**, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del co. 2, ne specifica le **ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio** e indica, nella medesima nota, gli **indici idonei** a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un **professionista indipendente attesta l'adeguatezza** di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è **allegata alla nota integrativa** al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce **effetti per l'esercizio successivo**.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI SINDACI, REVISORI E CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

PROCEDURE DI ALLERTA

Art. 12 del D.Lgs. 14/2019

Costituiscono strumenti di allerta gli **oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati (artt. 14 e 15)**, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore nel codice civile, alla **tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa** ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
Il debitore all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa.

PROCEDURE DI ALLERTA

Art. 12 del D.Lgs. 14/2019

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono **attività imprenditoriale**, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Gli strumenti di allerta si applicano **anche alle imprese agrivole e minori**, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la **competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)** per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'**esistenza di fondati indizi della crisi**.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

La segnalazione deve essere **motivata**, fatta per iscritto, a mezzo **posta elettronica certificata** o comunque con mezzi che assicurino la **prova dell'avvenuta ricezione**, e deve contenere la fissazione di un **congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle iniziative intraprese. In caso di **omessa o inadeguata risposta**, ovvero di **mancata adozione nei successivi 60 giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci e revisori informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407, co. 1, c.c., quanto all'obbligo di segretezza.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

Art. 14 del D.Lgs. 14/2019

La **tempestiva segnalazione** all'organismo di composizione della crisi da parte di sindaci e revisore costituisce **causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle **omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo**, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.
Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli **istituti di credito** e gli **altri intermediari finanziari**, nel momento in cui comunicano al cliente **variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti**, ne danno **notizia anche agli organi di controllo societari**, se esistenti.

ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 15 del D.Lgs. 14/2019

L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della Riscossione delle imposte hanno l'obbligo – i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione – di dare **avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante** e che, se **entro 90 giorni** dall'avviso egli non avrà **estinto o regolarizzato il proprio debito**, o non avrà presentato **istanza di composizione assistita della crisi** o domanda per l'accesso ad una **procedura di regolazione**, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA

La segnalazione è obbligatoria quando l'ammontare totale del **debito IVA scaduto e non versato**, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (art. 21-bis del DL 78/2010), è pari ad almeno il **30% del volume d'affari** del medesimo periodo, e **non inferiore** ad uno dei seguenti limiti:

- euro 25.000, per fatturato – risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente – sino ad euro 2.000.000;
- euro 50.000, per volume d'affari, sempre dell'anno precedente, fino ad euro 10.000.000;
- euro 100.000, se il fatturato dell'anno precedente ha superato euro 10.000.000.

A decorrere dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA del **primo trimestre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi**.

SEGNALAZIONE DELL'INPS

La segnalazione è obbligatoria quando il debitore è in **ritardo di oltre 6 mesi** nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente ed eccedente la soglia di **euro 50.000**: al ricorrere di tale ipotesi, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni.

SEGNALAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Per l'**Agente della Riscossione**, il parametro di riferimento sarà rappresentato dalla sommatoria dei crediti affidati allo stesso, dopo l'entrata in vigore del "Codice della Crisi", autodichiarati o definitivamente accertati e **scaduti da oltre 90 giorni**, qualora superino l'importo di **euro 500.000 per le imprese individuali**, ed euro 1.000.000 nel caso di quelle collettive: in presenza di tali circostanze, la segnalazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni.

ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 15 del D.Lgs. 14/2019

Scaduto il termine di 90 giorni **senza aver ricevuto alcuna risposta** dal debitore, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla **segnalazione all'organismo di composizione assistita della crisi**; in presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i presupposti, entro il termine di giorni trenta.
I creditori pubblici qualificati **non procedono alle segnalazioni** se il debitore documenta di essere **titolare di crediti di imposta** o di **altri crediti verso pubbliche amministrazioni** risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un **ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato**.

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

L'imprenditore che abbia **tempestivamente** presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi seguendone le indicazioni in buona fede, ovvero domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti **benefici**, **cumulabili** tra loro:

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione **gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale**;

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

b) le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che la irroga sono **ridotte alla misura minima** se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione;

c) le **sanzioni** e gli **interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono **ridotti della metà** nell'eventuale procedura di regolazione della crisi successivamente aperta;

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 22;

e) la **proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente** con quella da lui presentata **non è ammissibile** se il professionista incaricato attesta che la **proposta del debitore** assicura il **soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%** dell'ammontare complessivo dei crediti

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

Quando, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, co. 2, lett. a) e b), limitatamente alle **condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura**, **il danno cagionato è di speciale tenuità**, **non è punibile** chi ha **tempestivamente presentato l'istanza** all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, **viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo** ovvero viene **omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti**.

INIZIATIVA DEL DEBITORE E MISURE PREMIALI

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019

Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la **pena è ridotta fino alla metà** quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il **valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura** il soddisfacimento di **almeno il 20%** dell'ammontare dei **debiti chirografari** e, comunque, il **danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro**.

MISURE PREMIALI: ESCLUSIONE

Art. 24 del D.Lgs. 14/2019

L'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non è tempestiva** se egli propone una **domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi oltre il termine di sei mesi**, ovvero l'istanza di composizione assistita della crisi **oltre il temine di tre mesi**, a decorrere da quando si verifica, **alternativamente**:

a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni**;

b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti**;

c) il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indicatori di crisi di cui all'art. 13, co. 2 e 3.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

OCRI

Art. 16 del D.Lgs. 14/2019

L'OCRI è costituito **presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli artt. 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.
Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la **sede legale dell'impresa**.

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

Ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'art. 19, co. 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della **segnalazione stessa agli organi di controllo** della società, se esistenti, e alla **nomina di un collegio di tre esperti** tra quelli **iscritti nell'albo di cui all'art. 356** dei quali:

a) **uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** individuato avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;

b) **uno designato dal presidente della camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

c) uno appartenente all'**associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore**, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.

Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al co. 1, lett. c), che nel collegio siano **rappresentate le professionalità necessarie** per la gestione della crisi sotto il **profilo aziendalistico, contabile e legale**. Quando riscontra la **mancanza di uno dei profili** necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in **sostituzione del componente camerale** di cui al comma 1**,** lettera b).

OCRI

Art. 17 del D.Lgs. 14/2019

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'**attestazione della propria indipendenza**.
I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa**. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.

NOMINA DEL COLLEGIO DEGLI ESPERTI

Art. 352 del D.Lgs. 14/2019

Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'**albo** di cui all'art. 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, co. 1, lett. a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di **commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore** nella presentazione della domanda di accesso **in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati**.

PROCEDURE DI ALLERTA

Art. 12, co. 9, del D.Lgs. 14/2019

La **pendenza di una delle procedure di regolazione** della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice **fa cessare gli obblighi di segnalazione** di cui gli artt. 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

Art. 6 del D.Lgs. 14/2019

Sono prededucibili:

a) i crediti così espressamente qualificati dalla legge;

b) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'**organismo di composizione** della crisi di impresa e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

c) i **crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti** e per la richiesta delle misure protettive, **nei limiti del 75% e a condizione che l'accordo sia omologato**;

d) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della **domanda di concordato** nonché del deposito della relativa **proposta** e del **piano** che la correda, **nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta** ai sensi dell'art. 47 del codice;

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

Art. 6 del D.Lgs. 14/2019

e) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi.

La prededucibilità permane **anche nell'ambito delle successive procedure** esecutive o concorsuali.
Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su **incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta** e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della **segnalazione** o dell'**istanza del debitore**, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato degli esperti il debitore medesimo nonchè, quando si tratta di società dotata di **organi di controllo**, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.
Il **collegio**, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonchè dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che **non sussista la crisi** o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, **dispone l'archiviazione** delle segnalazioni ricevute.

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'**organo di controllo** societario, se esistente o, in sua mancanza, un **professionista indipendente**, **attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni** per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 15, co. 2, lettere a), b) e c): **formulazione differente** rispetto all'art. 15, co. 5. **All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti.** L'attestazione ed i documenti allegati sono è utilizzabili **solo nel procedimento dinanzi all'OCRI**.

AUDIZIONE DEL DEBITORE

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019

Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, **individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio** e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
Se **il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termin**e fissato, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
Dell'eventuale **presentazione dell'istanza di composizione assistita** della crisi da parte del debitore, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli artt. 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 del D.Lgs. 14/2019

Su **istanza del debitore**, formulata anche all'esito dell'audizione, il collegio **fissa un termine non superiore a 3 mesi**, prorogabile fino ad un massimo di **ulteriori 3 mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative**, per la ricerca di una **soluzione concordata della crisi** dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa**, ed un **elenco dei creditori** e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19 del D.Lgs. 14/2019

Ove il debitore dichiari che intende presentare **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** o di **ammissione al concordato preventivo**, il collegio procede su sua richiesta ad **attestare la veridicità dei dati aziendali**.
L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto.
L'accordo **produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento** e, **su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessat**i, è **iscritto nel registro delle imprese**.

MISURE PROTETTIVE

Art. 20 del D.Lgs. 14/2019

Dopo l'audizione, **il debitore che ha presentato istanza** per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
La **durata iniziale** delle misure protettive **non può essere superiore a 3 mesi** e **può essere prorogata** anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine **massimo di 3 mesi**, a condizione che siano stati **compiuti progressi significativi nelle trattative** tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.

MISURE PROTETTIVE

Art. 20 del D.Lgs. 14/2019

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente che siano disposti il **differimento degli obblighi** previsti dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e la **non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.. Su istanza del debitore, **il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese**.
Le **misure concesse possono essere revocate** in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano **commessi atti di frode nei confronti dei creditori** o se il collegio segnala al giudice competente che **non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi** o che **non vi sono significativi progressi** nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

I SINDACI E LA CRISI D'IMPRESA

QUADRO DI RIFERIMENTO

- D.L. n. 83/2012, D.L. n. 69/2013, D.L. n. 83/2015 e **D.Lgs. 14/2019**
- Norma di comportamento CNDCEC n. 11

Crisi ed attività poste a carico dei sindaci

- Vigilanza nella fase di prevenzione ed emersione della crisi;
- Controllo sulla soluzione della crisi.

VIGILANZA NELLA FASE DI PREVENZIONE ED EMERSIONE DELLA CRISI

PRINCIPALI VERIFICHE

- Riscontri ordinari (rispetto dei corretti principi di amministrazione, osservanza della legge e dello statuto);
- Accertamento della sussistenza della **continuità aziendale** e, in mancanza, esercizio dei poteri-doveri previsti dal codice civile.

PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTENSIVA

1. **Situazioni contabili periodiche**
2. **Analisi per indici**
3. **Analisi centrale rischi/rating bancario/moratorie**
4. **Analisi andamento portafoglio ordini**
5. **Analisi eventuali cambiamenti nelle condizioni di pagamento**
6. **Analisi covenants**
7. **Indagini presso la direzione aziendale**
8. **Analisi piani previsionali**
9. **Controllo pagamenti** (anche tributari)/monitoraggio finanziamenti soci/parti correlate/creditori garantiti da soci-amministratori
10. **Incontri più frequenti** con revisori e organi di controllo delle controllate o della controllante

ART. 217, co.1, n. 4 L.Fall.

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi ha aggravato il suo dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave.

ART. 2394 c.c.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio.

CONTINUITÀ AZIENDALE

- Principio di revisione n. 570;
- Analisi del **margine di struttura**;
- Trend di alcuni indicatori altamente significativi (MOL, ROI, ROD, ecc.);
- **Rischio operativo e finanziario**.

INDICATORI FINANZIARI DI RIFERIMENTO

- Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziarie attività a lungo termine;
- Indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento: ad esempio, capitale circolante netto, margine di tesoreria, margine di struttura, indice di autonomia finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti), rapporto *Debt/Equity* (posizione finanziaria netta complessiva / patrimonio netto), margine di contribuzione, ireddito operativo lordo, il ROA (*return on asset*), ROI (*return on investiment*), ROS (*return on sales*);
- Consistenti perdite d'esercizio;
- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- Impossibilità di saldare i debiti e incassare i crediti alla scadenza;
- Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento alla consegna;
- incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

INDICATORI GESTIONALI DI RIFERIMENTO

- *Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci*;
- *Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito*;
- *Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori importanti*;
- *Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali*.

ALTRI INDICATORI

- *Capitale ridotto al disotto dei limiti legali;*
- *Termine della durata statutaria senza previsione di prolungamento;*
- *Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all'impresa;*
- *Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente;*
- *Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare oneri che l'impresa non è in grado di sopportare.*

SINTOMI PRECONIZZATORI DELLA CRISI

- Rallentamento della rotazione del capitale investito e del magazzino
- Contrazione del fatturati per addetto (difficoltà per affidamenti)
- Aumento dei consumi
- Diminuzione del valore aggiunto in rapporto al fatturato
- CCN negativo

Solo una tempestiva rilevazione dello stato di crisi (anche potenziale) e la tempestiva adozione di appropriati strumenti può sollevare da responsabilità gli amministratori e quindi i sindaci

CONTROLLI SULLE PERDITE

ART. 2446, CO. 1, C.C.

La disposizione stabilisce che quando risulta che **il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, gli amministratori e – nel caso di loro inerzia – il collegio sindacale devono, senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

PERDITA DEL CAPITALE DI OLTRE UN TERZO

Il principio contabile nazionale **Oic 30** sostiene che la perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le **perdite accumulate** dalla società, risultanti dalle voci A)VIII) e A)IX) del patrimonio netto, **al netto delle riserve** – voci da A)II) a A)VII) – **superano un terzo del capitale**, oppure, più semplicemente, quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore a due terzi del capitale sociale.

ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI “SENZA INDUGIO”

L’**art. 2631 c.c**. stabilisce che:

- gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 6.197;

ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI “SENZA INDUGIO”

- ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi **30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci**;
- la predetta sanzione amministrativa pecuniaria è **aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite** o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

COMUNICAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'**art. 2446, co. 1, c.c**. stabilisce che:

- all'assemblea deve essere sottoposta una **relazione sulla situazione patrimoniale** della società, con le osservazioni del collegio sindacale;
- la relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli **otto giorni che precedono l'assemblea**, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

- **termine di riferimento**: Orientamento prevalente: la situazione patrimoniale non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea.
- **struttura**: secondo l'Oic 30, la situazione patrimoniale deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è utile che sia corredata anche dalla nota integrativa.
- **criteri di redazione**: a parere sempre dell'Oic 30, deve rispettare le norme dettate per il bilancio di esercizio; particolare attenzione al going concern.

ART. 2446, CO. 2, C.C.

- **se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo**, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- in mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al **tribunale** che venga disposta la **riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio**.

ART. 2447 C.C.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce **al disotto del minimo legale**, gli amministratori e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono **senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo**, o la trasformazione della società.

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE

L'art. 182-sexies del R.D. n. 267/1942, introdotto dal D.L. n. 83/2012, stabilisce che **gli obblighi di ricapitalizzazione sono sospesi, sino all'omologazione, dalla data della domanda di concordato preventivo** – compresa quella "in bianco" o "con riserva" (art. 161, co. 6, L.F.) o dell'**istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debit**i, così come quella riguardante l'estensione al periodo delle trattative del divieto di azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore (art. 182-bis, co. 6, L.F.).

SOSPENSIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE

Circolare Assonime 4/2013

L'art. 182-sexies L.Fall. non esonera gli amministratori:

- dagli **obblighi informativi** nei confronti **dell'Assemblea dei Soci**
- dalla **gestione conservativa** tipica quando interviene una causa di scioglimento

1. **Situazione patrimoniale aggiornata per gli opportuni provvedimenti** (tra i quali concordato o accordi di ristrutturazione anche eventualmente in bianco);
2. **Tempestivo deposito della domanda se necessario proteggere l'integrità del patrimonio** (se necessario anche prima dell'Assemblea – salvo che i poteri siano in capo a questa)

CONTROLLI SULLE SOLUZIONI DELLA CRISI ADOTTATE DALLA SOCIETÀ

PROGETTO DI RISANAMENTO

Il piano per superare la crisi aziendale ha come obiettivo finale il ripensamento e la ristrutturazione dell'esposizione debitoria per rendere compatibile gli esborsi occorrenti per il pagamento dei fornitori e delle banche con la liquidità esistente o generabile dalla gestione dell'impresa.
L'attuazione di un piano di ristrutturazione in situazione di crisi non è quindi un semplice atto di "oculata pianificazione strategica" a cui gli amministratori sono tenuti comunque e sempre, bensì un'esigenza per evitare che la tensione finanziaria aziendale possa determinare una situazione patologica

L'organo sindacale deve richiedere tempestivamente l'adozione di un piano che dia reale contezza delle probabilità di fuoriuscita dalla crisi in continuità e intensificare la vigilanza.

STRUMENTI DA VERIFICARE

- Piano attestato di risanamento;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Concordato preventivo “in bianco”;
- Concordato preventivo “con continuità aziendale”;
- Altre tipologie di concordato preventivo.

VERIFICHE COMUNI

- Requisiti dell'attestatore;
- Controlli di legalità;
- Comportamenti preordinati al compimento di atti fraudolenti;
- Scostamenti dal piano e rimedi.

CONTROLLI SUL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

PIANO DI ATTESTATO RISANAMENTO

CARATTERISTICHE

- **Non prevede alcun controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria**;
- **Esenzione dalla revocatoria fallimentare** e dai **reati** di bancarotta preferenziale per gli atti pagamenti e garanzie posti in essere in forza del piano;
- **Idoneità a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria**;
- **Idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria**;
- **Fattibilità** e **veridicità** dei dati aziendali **asseverata** mediante apposita relazione da un esperto in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.Fall.;
- **Non può avere effetti meramente dilatori** ma deve effettuare una **ristrutturazione globale** che incida sia sui debiti che sulla leva finanziaria (***anche economica***);
- **No prededuzione**;
- **No transazione fiscale**;
- **No sospensione obblighi di ricapitalizzazione ex art. 182-*sexies* L.Fall.**

NORMATIVA "INCIDENTALE" DI RIFERIMENTO

Il piano attestato di risanamento può essere rappresentato da un **atto unilaterale** (ad esempio, operazioni di finanza straordinaria), oppure da un **concordato stragiudiziale**, la cui esecuzione è sottratta dall'ambito di operatività della revocatoria fallimentare, purché risultino soddisfatti alcuni requisiti (art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942):

- il piano è **idoneo** a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed ad assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria;

(segue)

NATURA DELL'ATTESTATORE E DELLA RELAZIONE

- La **veridicità dei dati aziendali** e **la fattibilità del piano** (come nel concordato preventivo) è attestata da un **professionista indipendente** – **designato dal debitore** – iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) e b) del RD 267/42:

- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati, ovvero **società tra professionisti**, a condizione che i soci delle stesse appartengano ad una delle categoria di cui al precedente punto.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Il piano attestato di risanamento può essere adottato dall'**imprenditore commerciale** di natura privata, non piccolo e, quindi, **fallibile** (art. 1 L.Fall.): gli effetti tipici del piano, ovvero l'esonero dall'azione revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta, si producono, infatti, soltanto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

È rappresentato **dallo stato di crisi reversibile** del debitore (finanziaria, economica, ecc.), in presenza di **condizioni o prospettive di continuità aziendale**: il piano attestato di risanamento potrebbe, tuttavia, essere utilizzato **anche dall'impresa in liquidazione**, come strumento di **ripristino delle condizioni di equilibrio**, purchè **finalizzato alla revoca dello stato di liquidazione**.

COMPETENZA

Il piano di risanamento deve essere adottato dall'**organo di gestione**, anche alla luce dell'unico richiamo normativo, seppur implicito, formulato dalla disciplina civilistica. L'art. 2381 co. 3 penultimo periodo c.c. riserva, infatti, al **consiglio di amministrazione** l'esame dei **piani strategici, industriali e finanziari della società**. Conseguentemente, deve essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione o nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. Fermo restando che lo **statuto** può stabilire, in tal senso, una **specifica competenza dell'assemblea dei soci,** ad esempio, quando è richiesto un loro intervento diretto a supporto della fattibilità del piano.

PUBBLICITÀ

Non è previsto uno specifico obbligo di comunicazione ai creditori, ed ai terzi in genere, del piano attestato di risanamento, pur essendo **opportuno che sia portato a conoscenza dei creditori**, e condiviso con gli stessi, anche al fine di **scoraggiare l'adozione di azioni individuali** esecutive o cautelari, che potrebbero l'impedire l'esecuzione del piano: nella prassi, i creditori tendono a subordinare alla consegna del documento l'esecuzione della prestazione che viene loro richiesta nell'ambito del piano.

PUBBLICITÀ

La relativa **comunicazione ai creditori** deve essere improntata alla massima trasparenza e, pertanto, contenere alcune informazioni essenziali:

- le **ragioni** che hanno reso necessario il ricorso al piano attestato;
- la descrizione, semplice e chiara, delle **strategie di risanamento**;
- l'oggetto della proposta di ristrutturazione dei debiti;
- l'indicazione degli **effetti economici-finanziari attesi**, con la precisazione dei relativi tempi;
- i **possibili rischi per l'impresa, i creditori ed i terzi** in genere, nel caso di insuccesso del piano (o mancata approvazione da parte dei destinatari dello stesso).

PUBBLICITÀ

Il predetto adempimento potrebbe, tuttavia, essere assolto in via agevolata, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall. di **pubblicare facoltativamente il piano nel registro delle imprese**, rilevante ai fini del regime di **parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti** (art. 88, co. 4, del Tuir), e dell'emissione della nota di variazione Iva da parte dei creditori (art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972).

DIFETTI

- A differenza della domanda di concordato preventivo, anche “in bianco” (art. 161, co. 6, L.F.), dell’istanza di accordo di ristrutturazione dei debiti o de c.d. pre-accordo (art. 182-bis, co. 1 e 6, L.F.), **non comporta la sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione** (art. 182-sexies L.F.). Qualora l’impresa sia caratterizzata da **rilevanti perdite** civilistiche (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), l’efficace esecuzione del piano è subordinata al **preventivo ripristino del capitale sociale**, in misura almeno pari al minimo legale: diversamente, il progetto potrebbe essere contestato a priori, con relativi profili di responsabilità a carico di chi comunque ha tentato di porlo in essere.

DIFETTI

- **Non consente la protezione del patrimonio del debitore rispetto alle azioni esecutive e cautelari dei creditori**, prevista, invece, nel caso del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- **Imponibilità delle eventuali plusvalenze**, mentre le eventuali **sopravvenienze attive da riduzione dei debiti** – in caso di **pubblicazione** del piano attestato presso il **registro delle imprese** – possono beneficiare della **parziale non imponibilità**, ai fini della determinazione del reddito d'impresa (art. 88, co. 4, del D.P.R. n. 917/1986), per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del Tuir.

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

- Requisiti dell'attestatore;
- Esecuzione del piano e scostamenti;
- Continuità aziendale;
- Informativa di bilancio (Oic 19).

REQUISITI

- Designato dal debitore;
- **Iscritto al registro dei revisori legali dei conti**;
- Nominabile a curatore fallimentare (art. 28, co. 1, lett. a) e b), L.fall.);
- **Indipendente**.

INDIPENDENZA

- non può essere legato all'impresa debitrice, né a coloro i quali hanno interesse alla soluzione della crisi – e, quindi, **neppure ai creditori** – da relazioni di natura personale o patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- deve essere in possesso dei requisiti di cui all'**art. 2399 c.c**. (cause di ineleggibilità a sindaco);

INDIPENDENZA

- negli **ultimi 5 anni**, non deve aver prestato – neppure per il tramite di propri **associati** – **attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore**, ovvero partecipato agli **organi di amministrazione e controllo** dello stesso.

CONTROLLI SULL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Accordo privato coi creditori rappresentanti almeno il 60,00% dei debiti
- Istanza al tribunale per l'omologazione dell'accordo
- Divieto di azioni dei creditori e pre-accordo
- Benefici in comune con il concordato preventivo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dall'art. 182-bis del RD 267/1942 che riconosce al debitore in stato di crisi la possibilità di richiederne l'**omologazione** al tribunale, purché siano soddisfatte alcune **condizioni preliminari**: in primo luogo, l'intesa deve essere raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle passività dell'impresa.

ATTESTAZIONE

È, inoltre, necessario che il debitore depositi la documentazione prevista per il concordato preventivo (art. 161 L.Fall.), unitamente alla **relazione di un professionista indipendente – nominato dal debitore**, avente i medesimi requisiti di quello del piano attestato di risanamento – in merito alla **veridicità dei dati aziendali** e all'**attuabilità dell'accordo**, con particolare riferimento alla propria idoneità ad assicurare l'**integrale** (e non più il regolare) **pagamento dei creditori estranei all'intesa** entro 120 giorni dalla scadenza o, se già scaduti, dall'omologazione.

DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE

- **Relazione aggiornata sulla situazione dell'impresa** (patrimoniale, finanziaria e reddituale);
- **stato analitico ed estimativo delle attività**;
- **elenco nominativo dei creditori**, con indicazione dei rispettivi importi e delle cause di prelazione;
- **elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà, ovvero in possesso, del debitore**;
- valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- **relazione professionale di veridicità dei dati aziendali ed attuabilità dell'accordo.**

CONTENUTO DEL PIANO

- Può avere finalità liquidatorie, oppure prevedere l'**erogazione di nuova finanza** da parte dei creditori (generalmente, le banche), funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale e, quindi, alla salvaguardia del valore dell'impresa, nonché dei livelli occupazionali;
- deve garantire l'**integrale** pagamento dei creditori estranei all'intesa;
- forma almeno di **scrittura privata autenticata**, in quanto la pubblicazione presuppone la **certificazione delle sottoscrizioni** da parte di un soggetto terzo.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

STEP DEGLI AMMINISTRATORI

- **predisporre un piano su cui basare le ipotesi di risanamento e ristrutturazione de debiti** per verificare che la gestione del piano crei la necessaria liquidità per pagare tutti i creditori, sia aderenti –e, quindi, dilazionati o pagati in percentuale – che quelli non aderenti, da soddisfare integralmente e nei tempi indicati dall'art. 182 bis l.f.;
- **definire un contratto o più accordi con i creditori** per dimostrare l'adesione della maggioranza qualificata dei creditori;
- **predisporre la documentazione prescritta dall'art. 182-bis L.Fall.** che richiama l'art. 161 del R.D. n. 267/1942;
- **fare attestare il piano, la proposta e l'accordo** da parte di un soggetto professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la attuabilità dell'accordo con particolare riferimento ai creditori non aderenti, pertanto nominare il predetto professionista perché provveda all'emissione della sua relazione attestativa;
- **depositare la domanda**, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge, presso il tribunale ove ha sede l'impresa in crisi per la omologazione dell'accordo;
- **mettere in esecuzione il piano** per l'adempimento dell'accordo.

CONTROLLI DEI SINDACI

VERIFICHE SULL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

- Requisiti dell'attestatore;
- Corretti adempimenti formali presso il tribunale e il registro delle imprese;
- Pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni;
- Informativa di bilancio.

CONTROLLI SUL CONCORDATO PREVENTIVO

FASI DELLA PROCEDURA

- **Deposito del ricorso per concordato preventivo;**
- ammissione alla procedura e pubblicità;
- costituzione del deposito giudiziale;
- relazione del commissario giudiziale;
- adunanza dei creditori e manifestazione del voto;
- giudizio di omologazione e chiusura della procedura;
- liquidazione giudiziale, nel caso di concordato con cessione dei beni, e ripartizioni ai creditori.

SOGGETTO FALLIBILE (ART. 1 L. FALL.)

Imprenditore commerciale privato che non soddisfa, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- **attivo patrimoniale** complessivo annuo non superiore ad **€ 300.000**, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della domanda di ammissione all'istituto (ovvero nel minor periodo dall'inizio dell'attività);
- **ricavi lordi annui** non eccedenti **€ 200.000**, nel medesimo periodo di cui al punto precedente;
- esposizione di **debiti**, compresi quelli non scaduti, inferiore o pari ad **€ 500.000**.

SOGGETTO FALLIBILE (ART. 1 L. FALL.)

	2016	2017	2018
Attivo patrimoniale	**310.000**	250.000	190.000
Ricavi lordi	180.000	140.000	110.000
Debiti (scaduti e non)	320.000	380.000	430.000

L'imprenditore commerciale privato in parola è qualificabile come fallibile, ed in quanto tale legittimato a presentare il ricorso per concordato preventivo, anche se **ha superato un solo parametro dimensionale in un solo esercizio del triennio** (non rilevano i valori medi).

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Il **debitore in stato di crisi** può presentare, presso il tribunale competente in base alla sede principale (a nulla rilevando i trasferimenti nell'anno precedente), una domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che può prevedere (art. 160 l. fall.):

- la **ristrutturazione dei debiti** e la **soddisfazione dei creditori** in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, ovvero l'attribuzione delle attività ad un assuntore;
- la **suddivisione dei creditori in classi** omogenee per posizione giuridica ed interessi economici;
- il **trattamento differenziato** dei creditori di classi diverse.

SOGGETTO FALLIBILE IN STATO DI CRISI

Il ricorso per concordato preventivo può, quindi, essere presentato dall'imprenditore in stato di crisi:

- **non insolvente** (inefficienza gestionale, mancanza di equilibrio o perdita di economicità), ma ancora in grado di accedere al credito;
- **anche insolvente**, situazione irreversibile (con rischio di declaratoria di fallimento, nel caso di insuccesso).

SOTTOSCRIZIONE

Il ricorso per concordato preventivo deve essere sottoscritto dal debitore, che – qualora sia costituito nella forma di **società** – deve osservare le prescrizioni dell'**art. 152 l. fall.,** secondo cui la domanda deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante;
- approvata dai soci rappresentanti la **maggioranza assoluta del capitale delle società di persone**, o deliberata dagli **amministratori delle società di capitali**, mediante un atto risultante da un verbale notarile ed iscritto presso il registro delle imprese.

LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

PROPOSTA E PERCENTUALI MINIME

L'art. 4, D.L. 83/2015 ha integrato l'art. 160 L. fall., aggiungendo un ultimo comma, nel senso di stabilire che, in ogni caso, la proposta di concordato preventivo – salvo che si tratti di quello con continuità aziendale (art. 186-*bis* L. fall.) – deve **assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari**.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

È stata, inoltre, inserita una precisazione nell'art. 161, co. 2, lett. e), L. fall., riguardante il deposito del piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta: "in ogni caso, la proposta deve indicare l'**utilità** specificamente individuata ed **economicamente valutabile** che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore".

PROPOSTE CONCORRENTI DEI CREDITORI

La **principale innovazione** è rappresentata dall'inserimento di alcune specifiche disposizioni dopo il co. 3 dell'art. 163, RD 267/1942, per effetto delle quali uno o più creditori che – anche a seguito di acquisti successivi alla domanda di cui all'art. 161, L. fall. – **rappresentano almeno il 10% dei debiti** risultanti della situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'art. 161, co. 2, lett. a), L. fall., possono presentare una **proposta concorrente di concordato preventivo**, e il relativo piano, non oltre 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

PROPOSTE CONCORRENTI DEI CREDITORI

Ai fini del computo del predetto quorum del 10%, non si considerano i crediti della società che controlla la debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

PROPOSTE CONCORRENTI DEI CREDITORI

Le proposte concorrenti di concordato preventivo **non sono ammissibili** se nella relazione prevista dall'art. 161, co. 3, L. fall. il professionista – nominato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d), L. fall. – attesta che la proposta di concordato preventivo del debitore assicura il pagamento di una **percentuale minima dell'ammontare dei crediti chirografari**, così differenziata:

- **30%**, nell'ipotesi di **concordato preventivo con continuità aziendale** (art. 186-*bis* L. fall.);
- **40%**, nelle altre tipologie, come il concordato preventivo liquidatorio o con cessione dei beni (art. 182 L. fall.).

CONCORDATO PREVENTIVO
“IN BIANCO”

“PRENOTAZIONE” DELLA PROCEDURA

L’art. 161, co. 6, L.Fall. stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi **può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato – unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e all’elenco nominativo dei creditori – riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** di cui ai co. 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, compreso **tra 60 e 120 giorni** (**prorogabile** per un periodo non superiore a 60 giorni, in presenza di **giustificati motivi**, tesi a garantire una **migliore soddisfazione dei creditori**, rispetto all’ipotesi della formulazione della proposta nei tempi ordinari).

“PRENOTAZIONE” DELLA PROCEDURA

Nel medesimo termine, è riconosciuta al debitore la facoltà di presentare – in alternativa e con conservazione, sino all’omologazione, degli effetti prodotti dal ricorso – un’**istanza per l’omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti**, raggiunto con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività (art. 182-*bis* co. 1 l. fall.).

“PRENOTAZIONE” DELLA PROCEDURA

Quando pende il **procedimento per la dichiarazione di fallimento**, il termine di cui all’art. 161 co. 6 del RD 267/42 è di **60 giorni**, prorogabili – in presenza di giustificati motivi – di non oltre 60 giorni (art. 161 co. 10 l. fall.).

PRE-COMMISSARIO GIUDIZIALE

È riconosciuto al tribunale il potere di **nominare** – in sede di decreto di fissazione del termine per il predetto deposito differito – il **commissario giudiziale**, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili (art. 170, comma 2 L. fall.), investito di un dovere **analogo** a quello previsto nella vera e propria **procedura concorsuale**, ovvero presentare – in presenza di atti di frode del debitore – la comunicazione di cui all’art. 173 del R.D. n. 267/1942.

OBBLIGO DELL’INFORMATIVA PERIODICA

Il decreto del tribunale dispone, inoltre, gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta, che il debitore deve assolvere, con periodicità **almeno mensile**, e sotto la **vigilanza** del **commissario** giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione.

OBBLIGO DELL’INFORMATIVA PERIODICA

In particolare, è stabilito che il debitore deposita, con frequenza mensile, una **situazione finanziaria** dell’**impresa**, che il cancelliere provvede, poi, a pubblicare, entro il giorno successivo, presso il registro delle imprese. Rimane altresì confermato che, in caso di violazione, trova applicazione l’art. 162, commi 2 e 3 L. fall., con relativa dichiarazione di **inammissibilità** della domanda.

OBBLIGO DELL’INFORMATIVA PERIODICA

Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è **manifestamente inidonea** alla predisposizione del piano e della proposta, il tribunale – anche d’ufficio, sentito il debitore e, se nominato, il commissario giudiziale – **abbrevia** il **termine** fissato per il **deposito differito** della documentazione.

“PRENOTAZIONE” DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 161 co. 9 l. fall., la domanda di cui al precedente co. 6 **è inammissibile** qualora il debitore, **nei due anni precedenti**, abbia presentato un altro ricorso ai sensi della medesima disposizione, a cui non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, né l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel frattempo eventualmente richiesta.

VERIFICHE SUL CONCORDATO “IN BIANCO”

- Regolarità della **documentazione depositata**;
- Reali intenzioni degli amministratori di depositare il piano, la proposta e la documentazione;
- Assenza di “disegni dilatori o fraudolenti”;
- Corretto e tempestivo adempimento degli **obblighi informativi** disposti dal tribunale.

CONCORDATO PREVENTIVO "IN BIANCO"

Circolare Assonime n. 4/2013

L'organo di controllo *deve prestare maggiore attenzione e sorveglianza sia* ***all'utilizzo corretto dello strumento di composizione della crisi*** *sia alla* ***tempistica di attuazione del processo di risanamento/ristrutturazione*** *dell'impresa o dei suoi debiti oltre a controllare* ***che il debitore in crisi non abusi degli strumenti*** *concessi dalla legge e non attui* ***scelte meramente dilatorie.***

CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

Decretato l'accoglimento della domanda di concordato in bianco

- l'organo sindacale dovrà monitorare che il debitore **effettui regolarmente e correttamente "*gli obblighi di informativa periodica, anche relativi alla gestione finanziaria, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato dal tribunale*"**, corredando l'informativa delle informazioni afferenti lo **stato avanzamento lavori** per la predisposizione della proposta e del piano ai creditori;
- se nominato il **commissario giudiziale**, l'organo sindacale deve **relazionarsi con quest'ultimo** e segnalare allo stesso ogni **anomalia** che dovesse riscontrare, affinché il commissario giudiziale possa informare nelle opportune forme e sedi il tribunale.

CONTROLLI SUL CONCORDATO PREVENTIVO “CON CONTINUITÀ AZIENDALE”

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

L’art. 186-bis L.F. stabilisce che il piano di concordato può prevedere la **prosecuzione dell’attività** d’impresa da parte del debitore, la **cessione dell’azienda in esercizio** oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

Il progetto di risanamento può, inoltre, prevedere:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 160, co. 2, L.F., una **moratoria** – fino ad un anno dall'omologazione – per il pagamento dei creditori muniti di **privilegio, pegno od ipoteca**, salvo che sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la predetta prelazione. In tal caso, ai creditori muniti delle predette clausole di prelazione **non è attribuito il diritto di voto**;
- **la liquidazione di beni non funzionali** allo svolgimento dell'attività, ovvero non suscettibile di pregiudicare la continuità aziendale.

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

L'accesso a tale forma di concordato preventivo è, inoltre, subordinato alla congiunta soddisfazione di due condizioni preliminari:

•il piano concordatario, contenente la dettagliata descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve altresì riportare **un'analitica indicazione dei ricavi e dei costi attesi** dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e dei corrispondenti strumenti di copertura;

CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE

- la relazione del professionista di cui all'art. 161, co. 3, L.F., riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, deve attestare che la prosecuzione dell'attività dell'impresa è **funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**. In altri termini, è imposta una valutazione di convenienza rispetto all'**alternativa della liquidazione**, quale unica diversa soluzione della crisi d'impresa **concretamente praticabile**;

PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITI ANTERIORI

La relazione professionale in parola deve, inoltre, asseverare che – nel caso di **istanza per il pagamento anticipato di crediti anteriori al concordato** – gli stessi si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi *"essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori"*.

CONTROLLI COMUNI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

VERIFICHE PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ

- Sussistenza del **presupposto soggettivo** (art. 1 L.Fall.) e di quello oggettivo, ovvero lo stato di crisi;
- Allegazione al ricorso del verbale della delibera di cui all'art. 152 L.Fall.;
- Esposizione delle **informazioni richieste dalla normativa** (art. 161, co. 2 e 3, L.Fall.);
- Relazione del perito estimatore, nell'ipotesi di proposta di concordato preventivo con pagamento parziale dei creditori privilegiati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO

- **Relazione professionale di attestazione di veridicità dei dati aziendali, e fattibilità del piano** (art. 161 co. 3 l. fall.).

Il debitore non è, invece, obbligato al deposito delle **scritture contabili**, che dovranno, però, essere temporaneamente esibite – dopo l'ammissione alla procedura – al giudice delegato per la propria sottoscrizione dopo l'ultima rilevazione (art. 170 co. 1 l. fall.). Assolto tale adempimento, le scritture contabili vengono restituite al debitore, che le deve, tuttavia, tenere a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

EFFETTI SUL DEBITORE

Il DL 83/2012 ha introdotto il co. 7 dell'art. 161 L. fall., secondo cui dopo il deposito del ricorso, e **sino alla data del decreto di ammissione** alla procedura di concordato preventivo (art. 163 L. fall.), **il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale**, il quale può assumere sommarie informazioni, e deve acquisire il parere del commissario giudiziale (se nominato).

EFFETTI SUL DEBITORE

Nel medesimo periodo, e a decorrere dallo stesso termine, il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I relativi crediti dei terzi, sorti per effetto di atti legalmente compiuti dall'imprenditore in crisi, sono qualificati come "prededucibili", ai sensi dell'art. 111 L. fall.

EFFETTI SUGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE

- **sospensione** dell'adempimento (artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, co. 4-6, e 2482-*ter* c.c.) **dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo** – compresa quella "con riserva o in bianco" – o dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (inclusa quella di estensione, al periodo delle trattative, del divieto di azioni dei creditori), **sino alla data di omologazione del procedimento**;
- nel periodo che precede il deposito della predetta domanda, gli amministratori devono, tuttavia, esercitare i poteri di cui all'art. 2486 c.c. (**convocazione dell'assemblea dei soci**).

EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI

L’art. 169-bis L. fall. stabilisce che il debitore, in sede di ricorso per concordato preventivo, può richiedere che il tribunale – oppure, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato – lo autorizzi allo **scioglimento dei rapporti giuridici pendenti alla data di presentazione della domanda**. Il beneficio in parola non esplica, tuttavia, i propri effetti nei confronti della **clausola compromissoria** eventualmente contenuta nell’atto preesistente.

EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI

Analogamente, è riconosciuta all'imprenditore in stato di crisi la facoltà di depositare un'istanza per la **sospensione** del contratto, per un periodo non superiore a 60 giorni, comunque prorogabili, seppure per una sola volta. Al ricorrere di tali ipotesi, la controparte matura il diritto ad un **indennizzo**, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, privo, però, della qualifica di credito prededucibile di cui all'art. 111 ss. L. fall.: il corrispondente importo deve, infatti, essere soddisfatto come **debito anteriore al concordato**, a differenza di quanto previsto, per le medesime fattispecie, nell'ambito del **fallimento**.

EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI

I predetti principi di scioglimento e sospensione non sono, tuttavia, applicabili nei confronti dei seguenti atti:

- rapporto di **lavoro subordinato**;
- contratto **preliminare di cessione**, trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c., avente ad oggetto un **immobile ad uso abitativo**, destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado (art. 72 co. 8 del RD 267/42), qualora l'ammissione al concordato preventivo sia richiesta dal **promittente venditore**. L'operatività della disposizione della Legge Fallimentare in parola è stata, inoltre, estesa – agli **immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente**;

EFFETTI SUI CONTRATTI PENDENTI

- Contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-*bis* co. 1 lett. b) c.c., relativo al **patrimonio destinato allo specifico affare** (art. 72-*ter* del RD 267/42);
- **locazione di immobili di proprietà del debitore** (art. 80 co. 1 L. fall.)

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

- Requisiti dell'**attestatore** e contenuto **relazione**;
- Scambio di informazioni con ***advisor*** ed attestatore, previo consenso degli amministratori;
- Corretti adempimenti formali presso il tribunale;
- Permanenza della **continuità aziendale**;
- Offerte concorrenti, procedure competitive e modifica della proposta.

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

- Compimento di atti straordinari non autorizzati;
- **Natura effettivamente "strategica ed essenziale"** dei **creditori anteriori** per i quali si richiede l'autorizzazione al **pagamento anticipato**;
- **Compatibilità** con gli obiettivi del **piano** dell'istanza di autorizzazione allo **scioglimento** o alla **sospensione di alcuni contratti pendenti**.

PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO: NOVITÀ

PRINCIPALI NOVITÀ

- ✓ **Piani Attestati di Risanamento**
  - esteso **ambito applicativo**
  - definitivo **contenuto minimo obbligatorio del piano**

- ✓ **Accordi di Ristrutturazione dei Debiti**
  - Introdotte nuove fattispecie [Adr «agevolati» ed Adr «ad efficacia estesa»]
  - **Facilitata ristrutturazione debiti erariali**

- ✓ **Concordato Preventivo**
  - **Significative limitazioni al concordato preventivo liquidatorio**
  - Rafforzato il **concordato «con continuità»**
  - Semplificazione procedure (i.e. **eliminazione adunanza creditori**)